

RIFLESSIONI ETICHE E MEDICO LEGALI SULLA TEMATICA DEL FINE VITA

ILARIA SANDRETTI

INFERMIERA SPECIALISTA IN EMERGENZA E URGENZA

**O.C. PRONTO SOCCORSO ED EMERGENZA TERRITORIALE
A SUD - AZIENDA USL DI BOLOGNA**

**PER LA REALIZZAZIONE DI
QUESTO LAVORO**

**RINGRAZIO LE MIE FONTI
INSOSTITUIBILI:**

SILVANO PAPPAGALLO

STEFANO MUSOLESI

MATTEO BARTOLOMEI

RISPETTO AL TESTAMENTO BIOLOGICO

- FURONO GLI STATI UNITI D'AMERICA A REGOLAMENTARE PER PRIMI, CON IL “PATIENT SELF DETERMINATION ACT”, NEL 1991, IL TESTAMENTO BIOLOGICO O TESTAMENTO DI VITA (LIVING WILL)

- IN **EUROPA** NON ESISTE ANCORA UNA DISCIPLINA SUL TESTAMENTO BIOLOGICO RECEPIBILE DAGLI STATI MEMBRI, ALCUNI DEI QUALI HANNO ADOTTATO AUTONOMAMENTE NORMATIVE IN MATERIA.
- A LIVELLO EUROPEO ESISTONO ALCUNE “RACCOMANDAZIONI”, QUALE QUELLA ASSUNTA DAL CONSIGLIO D'EUROPA NEL 1976, NELLA QUALE SI AFFERMA CHE “I DIRITTI DA GARANTIRE AI MALATI SONO: DIGNITÀ, INTEGRITÀ, INFORMAZIONE, CURE, IL RISPETTO DELLA VOLONTÀ ED IL DIRITTO A NON SOFFRIRE INUTILMENTE”.



IN ALCUNI PAESI EUROPEI

- **DANIMARCA**: LEGGE SPECIFICA SUL TESTAMENTO BIOLOGICO
- **FRANCIA**: LEGGE “RELATIVA AI DIRITTI DEL MALATO ED ALLA FINE DELLA VITA” (DAL 2005)
- **GERMANIA E INGHILTERRA**: IL TESTAMENTO BIOLOGICO TROVA ATTUAZIONE NELLA PRATICA ED È CONFERMATO NELLA GIURISPRUDENZA
- **SPAGNA** ALL'INTERNO DELLA “LEGGE SUI DIRITTI DEI PAZIENTI” SONO NORMATE LE “DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ” (DAL 2002)
- **OLANDA**: DISPONE DAL 2001 DI UNA LEGGE CHE NORMA L'EUTANASIA

CONVENZIONE DI OVIEDO

CONSIGLIO D'EUROPA - 1997

“CONVENZIONE PER LA
PROTEZIONE DEI DIRITTI
DELL'UOMO E LA DIGNITÀ
DELL'ESSERE UMANO RIGUARDO
ALL'APPLICAZIONE DELLA
BIOLOGIA E DELLA MEDICINA”
IN VIGORE DAL 1 DICEMBRE 1999

CONVENZIONE DI OVIEDO

1997

- **ART 5:** “ UN TRATTAMENTO SANITARIO PUÒ ESSERE PRATICATO SOLO SE LA PERSONA INTERESSATA ABBIA PRESTATO IL PROPRIO CONSENSO LIBERO E INFORMATO....LA PERSONA INTERESSATA PUÒ, IN QUALSIASI MOMENTO, REVOCARE LIBERAMENTE IL PROPRIO CONSENSO”
- **ART 9:** “ NEL CASO IN CUI PER QUALSIASI MOTIVO UN PAZIENTE NON SIA IN GRADO DI ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTÀ, SI DEVE TENER CONTO DEI DESIDERI PRECEDENTEMENTE ESPRESSI..”

I PARENTI CI CHIEDONO DI INTERROMPERE/CONTINUARE LA RCP

- ASPETTI ETICI
- ASPETTI MEDICO-
LEGALI



I PARENTI CI CHIEDONO DI INTERROMPERE/CONTINUARE LA RCP

CODICE DEONTOLOGICO DELL'INFERMIERE

- **ARTICOLO 36**

L'INFERMIERE TUTELA LA VOLONTÀ DELL'ASSISTITO DI PORRE DEI LIMITI AGLI INTERVENTI CHE NON SIANO PROPORZIONATI ALLA SUA CONDIZIONE CLINICA E COERENTI CON LA CONCEZIONE DA LUI ESPRESSA DELLA QUALITÀ DI VITA.

- **ARTICOLO 37**

L'INFERMIERE, QUANDO L'ASSISTITO NON È IN GRADO DI MANIFESTARE LA PROPRIA VOLONTÀ, TIENE CONTO DI QUANTO DA LUI CHIARAMENTE ESPRESSO IN PRECEDENZA E DOCUMENTATO.

- **ARTICOLO 38**

L'INFERMIERE NON ATTUA E NON PARTECIPA A INTERVENTI FINALIZZATI A PROVOCARE LA MORTE, ANCHE SE LA RICHIESTA PROVIENE DALL'ASSISTITO

I PARENTI RIFERISCONO DELL'ESISTENZA DI UNA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DEL PAZIENTE E DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- CAMBIA QUALCOSA DELLE
CONSIDERAZIONI
PRECEDENTI?

LA GIURISPRUDENZA IN ITALIA

- NELLA PERSISTENZA DEL VUOTO LEGISLATIVO, IN ATTESA DI UN DDL CHE È IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA (INVARIATO DOPO APPROVAZIONE AL SENATO IL 26-3-09),
- RICORDANDO CHE DAL 2001 IL GOVERNO ITALIANO LASCIA DECADERE LA LEGGE DELEGA PER L'ADOZIONE DEI DECRETI PER L'ADATTAMENTO DELL'ORDINAMENTO ITALIANO AI PRINCIPI DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

SENTENZA 27145 DEL 11 NOVEMBRE 2008

PRINCIPIO DEL CONSENSO INFORMATO COME LEGITTIMAZIONE DEL TRATTAMENTO SANITARIO

**(RIFERIMENTI: CORTE DI CASSAZIONE,
LEGGE ISTITUTIVA DEL SSN,
CONVENZIONE DI OVIEDO,
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELLA UE,
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA,
COSTITUZIONE, ART. 2, ART. 13, ART. 32)**

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

SENTENZA 27145 DEL 11 NOVEMBRE 2008

IL CONSENSO INFORMATO COME
FACOLTÀ, NON SOLO DI
SCEGLIERE FRA TRATTAMENTI
SANITARI DIVERSI, MA ANCHE DI
RIFIUTARLI, IN TUTTE LE FASI
DELLA VITA.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

SENTENZA 27145 DEL 11 NOVEMBRE 2008

**“IL RIFIUTO DELLE TERAPIE MEDICO-
CHIRURGICHE, ANCHE QUANDO
CONDUCE ALLA MORTE, NON PUÒ
ESSERE SCAMBIATO PER UN’IPOTESI
DI EUTANASIA ... ESPRIMENDO
PIUTTOSTO TALE RIFIUTO UN
ATTEGGIAMENTO DI SCELTA ... CHE
LA MALATTIA SEGUA IL SUO CORSO
NATURALE.”**

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

SENTENZA 27145 DEL 11 NOVEMBRE 2008

“IN PRESENZA DI UNA
DETERMINAZIONE AUTENTICA E
GENUINA DELL'INTERESSATO NEL
SENSO DEL RIFIUTO DELLA CURA, IL
MEDICO NON PUÒ CHE FERMARSI
ANCORCHÈ ... POSSA CAGIONARE IL
PERICOLO DI UN AGGRAVAMENTO
DELLO STATO DI SALUTE
DELL'INFERMO E, PERSINO, LA SUA
MORTE.”

LA GIURISPRUDENZA IN ITALIA

TRIBUNALE DI MODENA, DECRETO 13 MAGGIO 2008:

TESTAMENTO BIOLOGICO, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO,
SALUTE, STATO VEGETATIVO, EUTANASIA, ACCANIMENTO
TERAPEUTICO

TRIBUNALE DI MODENA DECRETO 5 NOVEMBRE 2008:

TESTAMENTO BIOLOGICO, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

**CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZ. I CIVILE DECRETO 9
LUGLIO 2008**

SALUTE, EUTANASIA, ACCANIMENTO TERAPEUTICO,
TESTAMENTO BIOLOGICO

I PARENTI RIFERISCONO DELL'ESISTENZA DI UNA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DEL PAZIENTE E DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

“ESISTONO NEL NOSTRO ORDINAMENTO IL DIRITTO SOSTANZIALE (**ART. 2, 13 E 32 COST.**), LO STRUMENTO PER MEZZO DEL QUALE DARE ESPRESSIONE ALLE PROPRIE VOLONTÀ (L'ATTO PUBBLICO O LA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, ART. 408, COMMA 2°, C.C.) E, INFINE, L'ISTITUTO PROCESSUALE DI CUI AVVALERSI (L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, LEGGE N. 6 DEL 2004” (**TRIBUNALE DI MODENA, 13 MAGGIO 2008**)

ART. 2 DELLA COSTITUZIONE:

“LA REPUBBLICA RICONOSCE E
GARANTISCE I DIRITTI
INVIOLABILI DELL’UOMO...” “



ART. 13 DELLA COSTITUZIONE

... RICONOSCE L'INVIOLABILITÀ DELLA LIBERTÀ PERSONALE, COMPRESA ANCHE LA LIBERTÀ DI SALVAGUARDARE LA PROPRIA SALUTE E INTEGRITÀ FISICA, ESCLUDENDONE OGNI RESTRIZIONE, SE NON PER ATTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E NEI SOLI CASI E MODI PREVISTI DALLA LEGGE.



ART. 32 DELLA COSTITUZIONE

IL II° COMMA SPECIFICA CHE:

“NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO A UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO, SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE, LA QUALE NON PUO’, IN OGNI CASO, VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.”



LEGGE N. 6 DEL 2004

“ L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
PUÒ ESSERE DESIGNATO DALLO
STESSO INTERESSATO, IN PREVISIONE
DELLA PROPRIA EVENTUALE FUTURA
INCAPACITÀ MEDIANTE ATTO
PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA
AUTENTICATA”



“SE VOGLIAMO AIUTARE
QUALCUNO, DOBBIAMO PRIMA
CAPIRE COSA DESIDERA.
QUESTO È IL SEGRETO
DELL’ASSISTENZA”.

S. KIERKEGAARD